REGOLAMENTO (CEE) N. 2253/80 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1980

recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1980/1981, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che è necessario prevedere dei termini per la presentazione delle domande di approvazione inoltrate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1991/80 (4) ; che è del pari necessario prevedere dei termini per l'approvazione stessa e per la distillazione in causa, al fine di facilitare le misure di controllo ;

considerando che è necessario che coloro che hanno chiesto di concludere un contratto di distillazione siano informati in tempo utile del risultato della procedura di approvazione ;

considerando che occorre precisare gli elementi che devono figurare nei contratti di distillazione ;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non permettono di commercializzare in condizioni normali i prodotti ottenuti a seguito della distillazione stessa ; che è quindi necessario versare un aiuto e fissarne l'importo, tenuto conto delle spese normali, a un livello che consenta la commercializzazione dei prodotti ottenuti ;

considerando che il meccanismo di versamento dell'aiuto di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento prevede che il versamento dell'aiuto al produttore sia effettuato in due quote ; che, per consentire al produttore di riscuotere rapidamente la totalità dell'aiuto, il versamento della seconda quota deve essere effettuato al più tardi entro i trenta giorni successivi alla distillazione ;

considerando che occorre fissare il prezzo del prodotto della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola consegnato all'organismo d'intervento e stabilire l'importo della partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese a carico degli organismi d'intervento in base ai criteri esposti rispettivamente all'articolo 4 bis e all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 343/79 ;

considerando che è necessario stabilire le condizioni tecniche di riconoscimento dei distillatori ; che è inoltre necessario prevedere i casi in cui il riconoscimento del distillatore deve essere revocato qualora egli sia venuto meno ai suoi obblighi, salvo caso di forza maggiore e caso fortuito ;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e, in particolare, devono conoscere i quantitativi di vino da tavola distillati e i quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che l'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 dispone che le condizioni in cui le deroghe citate al paragrafo 1 si applicano alle varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come uve da vino e come uve da tavola, devono garantire che i quantitativi di vini di dette varietà esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 1 corrispondano a quelli normalmente impiegati per la vinificazione ; che, a norma del regolamento (CEE) n. 2078/76 della Commissione (5), gli Stati membri calcolano detti quantitativi basandosi su un periodo di riferimento compreso tra le campagne 1969/1970 e 1975/1976 ; che, trattandosi di mantenere la situazione precedente, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, è opportuno applicare per la campagna 1980/1981 i livelli stabiliti dagli Stati membri per la campagna 1976/1977 in conformità del regolamento (CEE) n. 2078/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1980/1981, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.
(4) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 8.
(5) GU n. L 233 del 24. 8. 1976, pag. 20.

Articolo 2

1. Le domande per l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere inoltrate prima del 15 gennaio 1981.

2. L'organismo d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 comunica ai contraenti, al più tardi 15 giorni dopo la ricezione della domanda di approvazione di un contratto di distillazione, il risultato della procedura di approvazione.

3. Le operazioni di distillazione sono effettuate fra il 15 settembre 1980 e il 30 giugno 1981.

Articolo 3

1. I contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono menzionare :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare,

b) il nome e l'indirizzo del produttore,

c) il luogo di magazzinaggio del vino,

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

2. Colui per conto del quale è effettuata la distillazione è equiparato al distillatore.

Articolo 4

1. Il prezzo d'acquisto, fissato all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, è di 1,26 ECU per % vol di alcole per ettolitro.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 343/79 è fissato a :

— 0,58 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 0,50 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. Il pagamento da effettuare conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 343/79 deve avvenire al più tardi 30 giorni dopo che sono state soddisfatte le condizioni prescritte.

4. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 343/79, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale del vino indicato nel contratto è entrato in distilleria.

5. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 343/79, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale del vino indicato nel contratto è stato distillato. Qualora l'organismo competente di uno Stato membro non abbia deciso di giovarsi, in linea generale, della facoltà prevista dal suddetto articolo 4, paragrafo 6, il distillatore può avvalersene soltanto previo accordo del produttore.

Articolo 5

1. Il distillatore che intende consegnare all'organismo d'intervento il prodotto della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 343/79, comunica la propria intenzione a detto organismo entro e non oltre il 30 giugno 1981, fornendo contemporaneamente la prova menzionata all'articolo 4 bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

2. Il prodotto della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola deve essere consegnato dal distillatore all'organismo d'intervento entro e non oltre il 31 agosto 1981.

3. Il prezzo del prodotto della distillazione consegnato all'organismo d'intervento è fissato a 1,65 ECU per % vol e per ettolitro.

4. La partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese a carico degli organismi d'intervento, citata all'articolo 4 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 343/79, ammonta a 0,58 ECU per % vol e per ettolitro di alcole.

Articolo 6

1. Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 343/79, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto con gradazione alcolometrica pari o superiore a 86 % vol ovvero con gradazione alcolometrica pari o inferiore a 85 % vol.

2. Il riconoscimento deve essere revocato se il distillatore, salvo caso fortuito o caso di forza maggiore, non versa il prezzo d'acquisto al produttore o non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

Articolo 7

Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 i quantitativi di vini ricavati dalla vinificazione di uve ottenute dalle varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come uve da vino o come uve da tavola. Tali quantitativi sono stati stabiliti dagli Stati membri per la campagna 1976/1977 in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2078/76.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme del presente regolamento e, in particolare, dei controlli intesi ad evitare che il vino da tavola sia sviato dalla sua destinazione di distillazione. Gli Stati membri possono prescrivere, a tal fine, una vinificazione separata e l'uso di un rivelatore.

Articolo 9

1. I distillatori presentano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino ottenuti da uve da tavola distillate durante il mese trascorso, indicando i quantitativi espressi in alcole puro e i prodotti ottenuti, distinguendo quelli contemplati all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 343/79 da quelli contemplati all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, al più tardi il 20 di ogni mese per il mese trascorso :

— i quantitativi di vino indicati nei contratti di distillazione approvati ;
— i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti distinguendoli conformemente al paragrafo 1 ;
— i quantitativi di prodotti, espressi in alcole puro, indicati nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 ;
— i quantitativi di prodotti, espressi in alcole puro, consegnati all'organismo d'intervento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 31 ottobre 1981, i casi in cui i distillatori non hanno rispettato i loro obblighi nonché le misure adottate in conseguenza.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente